

OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE - 378007 Sito *internet* istituzionale: www.ovscorporate.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. sul sesto punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte ordinaria convocata per il 30 maggio 2025, in unica convocazione.

6. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società") vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica del Regolamento Assembleare, a disposizione presso la sede sociale della Società e sul sito internet della Società.

In particolare, si ricorda che l'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, consente la facoltà di prevedere in statuto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. A tal riguardo, l'Assemblea della Società il 30 maggio 2024 ha approvato la proposta di modifica dello statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

La presente proposta di aggiornamento del Regolamento Assembleare è finalizzata ad adeguare lo stesso alle disposizioni statutarie attualmente in vigore. Con l'occasione si è altresì provveduto ad apportare alcune modifiche formali per rendere il Regolamento Assembleare più chiaro.

La versione aggiornata del Regolamento Assembleare, ove la presente proposta di modifica fosse approvata, verrà pubblicata tempestivamente sul sito *internet* della Società.

Al fine di fornire evidenza delle singole modifiche proposte, si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 1, comma 4	
4. Non presente	4. Laddove il consiglio di amministrazione
	preveda nell'avviso di convocazione
	dell'assemblea che l'intervento e l'esercizio
	del diritto di voto in assemblea da parte degli
	aventi diritto avvenga (i) esclusivamente
	mediante conferimento di delega o sub-delega
	al rappresentante designato dalla Società ai
	sensi dell'art. 10. 3 dello Statuto e dell'art. 135-
	undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
	come successivamente modificato e integrato,
	e/o (ii) anche o in via esclusiva, mediante
	mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art.
	8.4 dello Statuto, l'assemblea sarà tenuta

applicando le disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti e le disposizioni del presente regolamento si applicheranno in quanto compatibili.

Articolo 2, comma 1

- 1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
- 1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della secondo quanto previsto dalla normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente, nonché, eventualmente, dalle previsioni contenute nell'avviso di convocazione.

Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6

- 1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea assemblee convocate presso un luogo fisico ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
- 2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale l'eventuale documentazione richiesta ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto dall'avviso di convocazione, dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. Il personale ausiliario rilascia apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
- 3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
- 3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea, ovvero interrompano l'intervento alla stessa laddove collegati mediante mezzi di teleconferenza, sono tenuti a darne

comunicazione al personale ausiliario, secondo le modalità indicate dal presidente della riunione stessa.

- 6. Salvo diversa decisione del presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
- 6. Salvo diversa decisione del presidente, nei locali in cui si svolge la durante lo svolgimento della riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 4, comma 9

- 9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
- 9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette al consiglio di amministrazione la convocazione di una nuova riunione dell'assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno-alla successiva convocazione.

Articolo 7, commi 2 e 3

- 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a trenta giorni.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 (cinque) giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

3. Non presente

3. Ove l'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tenga mediante mezzi di teleconferenza e il collegamento venga meno o siano riscontrati problemi tecnici significativi nel corso dei lavori assembleari, il presidente può sospendere la riunione e nel caso in cui sia possibile rimediare

all'interruzione del collegamento in un arco temporale non superiore a 3 (tre) ore, i lavori assembleari proseguiranno dopo l'interruzione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata dal malfunzionamento dei mezzi di teleconferenza si protragga e non possibile rimediare al difetto di collegamento nell'arco temporale individuato, il presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione della stessa e facendo eventualmente salve le delibere già approvate.

Articolo 8, comma 4

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione, per tutta la fase della discussione, delle persone precedentemente ammonite.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare la seguente proposta di delibera:

"Con riferimento al sesto punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., parte ordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di approvare le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Assembleare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede, anche apportando al Regolamento Assembleare eventuali modifiche di carattere non sostanziale."

* * * * *

Venezia-Mestre, 17 aprile 2025 Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Franco Moscetti